



COMUNE DI LUGO
Medaglia di bronzo al valor militare

TARGA D'ONORE 2012



CONSIGLIO D'EUROPA

AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO -

LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO LOCALITA' MADONNA DELLE STUOIE

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPO SERVIZIO - PATRIMONIO
(Arch. Giovanni Liverani)

PROGETTAZIONE GENERALE

Dott. Arch. Giovanni Liverani

COLLABORATORE

Dott. Ing. Barbara Boninsegna

PROGETTAZIONE E DL

Dott. Ing. Giuseppe Lavatura

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

AREA INFRASTRUTTURE

PER IL TERRITORIO

Dott. Ing. Paolo Nobile

COMUNE DI LUGO
(Provincia di Ravenna)

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO
LOCALITA' MADONNA DELLE STUOIE - CUP : B48B18029740004 - CIG**

PREMESSO

- che il Responsabile del procedimento e l'Impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto - con verbale da entrambi sottoscritto - del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tutto ciò premesso, considerato, descritto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Lugo in seguito per brevità chiamato "appaltante" affida alla Ditta _____ di _____ in seguito per brevità chiamato "appaltatore", che accetta e si impegna, l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni d'opera, le provviste ed il collocamento in opera dei materiali e manufatti necessari ai lavori relativi alle *"LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO LOCALITA' MADONNA DELLE STUOIE "*, così come precisamente individuati mediante i documenti del progetto esecutivo ed accettati dall'Impresa mediante la presentazione della propria offerta.

I lavori dovranno avvenire secondo le condizioni previste nei sottoelencati elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa
- Relazione geologica e geotecnica
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Piano di sicurezza e coordinamento e cronoprogramma
- Quadro di incidenza della manodopera
- Piano di manutenzione dell'opera
- Capitolato speciale d'appalto

Elaborati grafici :

- Tav. 1 – Planimetria generale
- Tav. 2 – Stato attuale
- Tav. 3 – Schema per tracciamento campo
- Tav. 4 – Schema pendenze drenaggio superficiale
- Tav. 5 – Schema drenaggio inclinato
- Tav. 6 – Schema irrigazione e impianti
- Tav. 7 – Manti erbosi e righe campo a 7
- Tav. 8 - Sezioni di scavo -dettagli costruttivi
- Tav. 9 - Esecutivo plinti per torre faro

già approvati con delibera di G.C. n. _____ del _____, che si conservano controfirmati nel fascicolo della gara e si intendono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, nonché secondo quanto previsto dal Capitolato Generale delle OO.PP. approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, fatto salve quelle modifiche e soppressioni che potranno essere ordinate, in sede esecutiva, dalla Direzione Lavori.

ART. 2 - DIREZIONE DEI LAVORI

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento, costituito, in relazione alla dimensione e alla categoria dei lavori, dall'Ing. Giuseppe Lavatura che svolgerà le funzioni di Direttore dei Lavori e dall'Ing. Paolo Nobile che svolgerà le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 101 del DPR 18/04/2016 n. 50.

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l'operato del direttore dei lavori, quale suo rappresentante, per tutto quanto attiene l'esecuzione dell'opera.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio, redatti in duplice copia, sottoscritti dal Direttore dei Lavori emanante e comunicati all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

ART. 3 - CONSEGNA, INIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La consegna sarà effettuata e certificata da apposito verbale, con le modalità previste dal vigente Regolamento delle OO.PP. e qualora non avvenga nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

L'inizio dei lavori sarà certificato da apposito verbale redatto in duplice copia.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei medesimi quale risulterà dall'apposito verbale firmato dall'appaltatore e dalla Direzione lavori. Nel caso in cui l'andamento dei lavori non garantisca una

loro conclusione nei termini contrattuali previsti l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento delle cauzioni di legge.

Le risoluzioni del contratto previste nei precedenti commi avverranno previa comunicazione di diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente contratto dovranno svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati nel Piano della Sicurezza quando previsto.

L'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori, entro il 15° giorno dalla data di consegna, una proposta di programma di esecuzione dei lavori.

Nel caso che per la tipologia dei lavori sia prescritto il Piano della Sicurezza e trascorsi i 15 giorni senza che sia pervenuta alla Direzione Lavori alcuna proposta di programma lavori da parte dell'Appaltatore, resta valida la programmazione prevista nel Piano della Sicurezza.

L'Amministrazione si riserva il diritto di accettare le proposte di modifica indicate dall'Appaltatore a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

ART. 5 - PENALI

La penale pecuniaria, in misura giornaliera, per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine fissato per l'esecuzione dei lavori, sarà pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non complessivamente superiore al 10%.

ART. 6 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccedenti le medie riscontrabili nella zona di localizzazione del cantiere, od altre simili circostanze speciali ed imprevedibili in fase di progettazione, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 art. 107.

La Direzione dei Lavori ha piena facoltà di ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Dlgs. 50/2016.

Per le sospensioni di cui sopra non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, ma la durata della sospensione stessa non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

ART. 7 - PROROGA E DIFFERIMENTO DEL TEMPO CONTRATTUALE

Il differimento dei termini contrattuali è ammesso con le modalità enunciate dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 allorquando insorgano le situazioni o le circostanze previste dallo stesso art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016

Proroghe al tempo contrattuale previsto possono essere concesse con atto formale del Responsabile del Procedimento.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore s'impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

In alternativa, la ditta appaltatrice potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, questa si obbliga ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dai lavoratori delle imprese edili ed artigiane.

La ditta appaltatrice si obbliga - se impresa edile - ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori come previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'appaltante gli notificherà e se del caso notificherà anche all'ufficio del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento di danni. E' inoltre fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute effettuate.

L'appaltatore non può subappaltare l'esecuzione dei lavori, senza l'autorizzazione dell'Ente appaltante e secondo le modalità previste, dall'art.105 del Dlgs 50/2016 sotto pena di rescissione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

A termini della normativa succitata, l'appaltatore potrà subappaltare esclusivamente le opere

indicate nell'offerta e precisamente

L'appaltatore ha l'obbligo, per le opere finanziate con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., di esporre nel cantiere un cartello con la seguente dicitura "Opera realizzata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale".

ART. 9 - OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'appaltatore gli obblighi sottospecificati restando espressamente convenuto che di tutti essi è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori:

- 1) L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, propone alla D.L. un proprio Direttore di Cantiere che può essere ricusato dall'Amministrazione in qualsiasi momento. L'Appaltatore medesimo rimane, comunque, responsabile dell'operato del proprio rappresentante - direttore dei lavori. Al rappresentante dell'Impresa compete la responsabilità di ordine civile e penale che, a norma delle vigenti disposizioni, deriva dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori. Egli deve essere in possesso dei requisiti di legge ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.
- 2) L'esecuzione, a propria cura e spese, in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli aggiuntivi, rispetto a quelli originali a carico della stazione appaltante, determinati dalla non rispondenza delle lavorazioni oggetto di controllo alle caratteristiche contrattualmente richieste.
- 3) Il calcolo e la Direzione Lavori, qualora necessario, di tutte le opere in c.a. a firma di un tecnico laureato ed abilitato al calcolo del cemento armato; l'esame e l'accettazione dei calcoli da parte della Direzione Lavori non esonera l'Impresa che rimane pienamente responsabile della buona riuscita e stabilità dell'opera; deve provvedere inoltre per le opere in cemento armato, alle denunce e alle richieste di licenza d'uso secondo le norme vigenti o quante possano essere rese tali durante l'esecuzione delle opere.
- 4) A procedere, nelle aree che possono essere ritenute a rischio, prima dell'inizio dei lavori, a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica, sia superficiale che profonda in funzione delle opere da realizzarsi, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori affidati per

rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza e alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.

- 5) La fornitura ed il collocamento nella zona dei lavori di apposite tabelle, del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Stazione Appaltante ed indicanti i lavori di appalto. la fornitura ed installazione di 2 cartelli delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'Ente Appaltante, del Responsabile del Procedimento, del Coordinatore della Sicurezza, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori e di quant'altro necessario per definire l'opera, nonché dell'Impresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti simili, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
- 6) L'Impresa al termine dei lavori deve consegnare alla Direzione dei Lavori gli elaborati tecnici in generale ed in particolare delle opere eseguite, debitamente quotate con misure così come compaiono negli elaborati contabili. Gli elaborati, su supporti informatici compatibili con quelli in uso presso il Comune, dovranno rappresentare l'opera compiuta in tutti i sensi costruttivi, sia in planimetria che in elevazione ed in sezione, nonché, trattandosi di opere fognarie, di profili altimetrici quotati riferiti a capisaldi noti ed indicati dalla D.L.;
- 7) Lo scrupoloso rispetto delle direttive antimafia impartite dalla Legge 19/03/1990 n. 55, dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 dal D.Lgs 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" come modificato dal D.Lgs 218/2012 (ai sensi dell'art. 119 dello stesso D.Lgs 218/2012).

L'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare gli impegni previsti e le clausole del "*Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici*" sottoscritto presso la Prefettura di Ravenna il 31 gennaio 2012, che si conserva controfirmato nel fascicolo della gara e si intende parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato;

- 8) L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tutte le opere eseguite sino alla data del collaudo finale, nonché deve permetterne l'uso appena ultimate anche quando a tutti gli effetti sono ancora in sua consegna.
- 9) L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari, ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera.
- 10) L'Appaltatore su ordine della D.L., dovrà permettere l'esecuzione nei cantieri dei lavori affidati ad altre Imprese concedendo il deposito del materiale ed attrezzature di dette Imprese, alle quali dovrà prestare le assistenze che venissero ordinate dalla Direzione stessa e che saranno compensate con i prezzi di elenco descrittivo delle categorie di lavoro e forniture.
- 11) Sono pure a carico dell'Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; infatti l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, della integrità di strutture, fabbricati e manufatti in genere esistenti in prossimità degli scavi stessi o dei lavori e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre ogni cautela atta a garantire la sicurezza delle opere.
- 12) L'Impresa è tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di fabbricazione di prova e di collaudo secondo le norme in vigore e contenute nel presente capitolato, delle tubazioni previste nel presente appalto.
- 13) L'Appaltatore dovrà provvedere con diligenza, a sue cure e spese salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, ad assicurare la continuità dei corsi di acqua intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi.
- 14) Non appena realizzate le opere, l'Appaltatore dovrà, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino stato il terreno interessato dagli stessi.

- 15) L'Appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.
- 16) Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime d'imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisoriale per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere.
- 17) La idonea segnalazione e delimitazione, diurna e notturna, dei lavori ed ingombri dei lavori sulla sede stradale nel rispetto del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento per l'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 18) Le eventuali ed ulteriori variazioni dovranno essere esaminate dalla D.L. ed eseguite secondo le particolari e precise indicazioni della stessa.
- 19) La conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.
- 20) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, macchinari, detriti, montaggio di cantiere, entro il termine fissato dalla D.L.
- 21) L'Impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla D.L., provvedere o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'Appalto.
- 22) La riparazione a proprie spese dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi, nei reinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale, comprese le piste di cantiere nonché alla riparazione di danni cagionati a cose o beni di proprietà privata durante la esecuzione dei lavori.
- 23) L'esecuzione di dettagliati rilievi planimetrici lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla Direzione Lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici relativi da presentare completi anche delle opere da eseguire (in tre copie) alla Direzione Lavori per l'accettazione.

- 24) L'Impresa è tenuta inoltre alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spesa di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi di energia elettrica, cavi telefonici, cavi di pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra detto, sono a carico dell'impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, HERA, TELECOM, SNAM, TELEFONI DI STATO ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l'impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento linee sottoservizi di cui sopra.
- 25) Ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;
- 26) Il rimborso, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o alla Soprintendenza Archeologica, degli oneri di sorveglianza agli scavi archeologici;
- 27) Oneri relativi a permessi ed ordinanze per interruzione e/o occupazione di strade pubbliche (istanza a nome dell'impresa);
- 28) Oneri di istruttoria relativi a Concessioni, Autorizzazioni, ecc., da parte di Enti Pubblici (Consorzio di Bonifica, ANAS, F.S., ecc.), anche se a nome dell'Amministrazione Comunale;
- 29) L'Appaltatore deve, per tutta la durata dei lavori, e fino al collaudo definitivo o alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, osservare e fare osservare le leggi, i regolamenti e tutte le norme esistenti per la protezione dell'ambiente ed il controllo dell'inquinamento, quelle emanate successivamente dalle Autorità competenti o notificate di volta in volta dalla Stazione Appaltante. Detto obbligo si riferisce a qualsiasi fonte di inquinamento (acqua, aria, sottosuolo, scarichi idrici, inquinamento acustico, ecc.) ed è relativo sia alle attività di cantiere, sia durante le fasi di trasporto dei prodotti, fino al collaudo definitivo.
- 30) L'operatore Economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 10 - IMPORTO DELL'APPALTO E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Il corrispettivo netto dell'appalto per le opere a misura è stabilito in € _____ + I.V.A. di cui € _____ + I.V.A. così determinato applicando i prezzi offerti dalla Ditta in sede di gara, e meglio descritti nell'allegata lista delle lavorazioni e forniture (allegato "A"), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, oltre a € 3.000,00 + IVA per oneri di sicurezza.

I prezzi unitari indicati dall'Impresa aggiudicataria nella lista delle lavorazioni e forniture valgono quali prezzi contrattuali.

Non è ammessa la revisione dei prezzi (rif. art.106 del D.Lgs. 50/2016)

La contabilizzazione dei lavori avverrà nell'osservanza di quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con DPR 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, sulla base di stati d'avanzamento lavori, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge raggiunga la cifra di € 100.000,00.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo verranno emessi entro quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il pagamento degli importi dovuti sulla base del certificato, mediante l'emissione del relativo mandato, dovrà avvenire nel rispetto delle modalità indicate nel citato DPR 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore..

I pagamenti saranno effettuati tramite il Tesoriere Comunale e verranno accreditati all'Appaltatore mediante bonifico bancario presso la Banca ed il c/c che l'impresa ha indicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. L'Appaltatore avrà la quietanza al momento della riscossione del mandato.

Per le opere finanziate con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra la spedizione alla Cassa DD.PP. della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (art. 13 D.L. n. 55 del 28.02.1983, convertito in Legge n. 131/1983).

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento procede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

A garanzia del pagamento della rata di saldo, che dovrà avvenire non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del certificato di collaudo provvisorio, l'impresa appaltatrice dovrà presentare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 - 2^ comma del codice civile.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 l'operatore economico dovrà procedere alla fatturazione secondo quanto previsto dall'art 21 del medesimo DPR con l'annotazione “scissione dei pagamenti” in quanto l'intervento in oggetto non rientra, per il Comune di Lugo, tra le attività commerciali ricomprese nel campo d'applicazione dell'IVA.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto.

Il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio EP2CL1 (corrispondente all'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo).

ART. 12 - CONTROLLI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il committente procederà a mezzo della Direzione dei Lavori al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione

delle opere compiute.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

ART. 13 - TENUTA DEL CANTIERE

L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento.

L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'appaltatore si obbliga inoltre all'esecuzione dei lavori secondo modalità che rispondono a criteri di decoro e di rispetto del senso civico, impegnandosi a rispettare le indicazioni impartite in tal senso dalla D.L..

Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'art. 6 del Capitolato Generale approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145.

ART. 14 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Salvo quanto disposto dal Piano della Sicurezza del Cantiere, è generalmente facoltà dell'appaltatore di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, secondo il programma dei lavori che sarà consegnato ed approvato dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna degli stessi.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 15 - CONSEGNA DELLE OPERE

Le opere dovranno essere consegnate in condizioni idonee all'uso immediato.

Dovrà essere cura dell'Appaltatore provvedere allo sgombero del cantiere da ogni opera provvisoria, materiali di risulta e detriti ed approntare la pulizia dei manufatti, il tutto secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed in modo da rendere l'opera immediatamente fruibile.

ART. 16 - CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, verrà compilato dal Direttore dei Lavori entro il termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

ART. 17 - SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'OPERA

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per i lavori del presente contratto si procederà a redigere il certificato di collaudo. Il collaudo dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo.

A garanzia degli obblighi assunti dal presente contratto, la ditta appaltatrice ha costituito il deposito cauzionale mediante fidejussione _____ pari al _____% dell'importo netto dell'appalto e quindi pari a € _____ così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dal D.M. 123/2004.

La cauzione definitiva deve persistere sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'opera o all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori senza che sia intervenuto alcun provvedimento di collaudo, la cauzione è automaticamente svincolata.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze

della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

Questa stazione appaltante può valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in forza di qualsiasi norma a tutela e previdenza dei lavoratori.

In caso di parziale utilizzo della cauzione per le finalità a cui è preposta, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa CAR/E.A.R., senza franchigia così come disposto dal D.M. 123/2004, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti e opere anche preesistenti durante l'esecuzione dei lavori e deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 la polizza dovrà essere così articolata:

1. danni alle cose:

- somma assicurata per danni a cose (opere ed impianti permanenti e temporanei): pari al valore di aggiudicazione dell'appalto al netto degli oneri della sicurezza;
- somma assicurata per opere ed impianti preesistenti: € 1.000.000,00;
- somma assicurata per spese di demolizione e sgombero: € 500.000,00;

2. massimale per responsabilità civile verso terzi: pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

A tal riguardo l'appaltatore dimostra di aver stipulato in data _____ la polizza assicurativa n. _____ con _____.

La polizza terminerà l'operatività della garanzia a termini dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore è tenuto altresì, a presentare, a garanzia del pagamento della rata di saldo, polizza fidejussoria, così come previsto dal precedente art. 11.

ART. 18 - MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'appaltante si riserva, in casi di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, la facoltà di eseguire direttamente i lavori a rischio e spese dell'inadempiente, oppure di rescindere il contratto previa comunicazione di diffida a mezzo lettera raccomandata A.R.

Qualora insorgano controversie relative ai lavori di cui al presente contratto, le parti ne danno

comunicazione ai Responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione delle stesse.

Ove non si proceda all'accordo bonario, ai sensi del primo comma del presente articolo e dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. E' esclusa la competenza arbitrale.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto e nel capitolato generale d'appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltante.

ART. 19 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al Capitolato generale d'appalto delle OO.PP. approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 e successive modificazioni, al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 per la parti ancora in vigore, alle leggi antimafia L. 03/01/65 n. 575, L. 13/09/82 n. 646, L. 23/12/82 n. 936, L. 19/03/90 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, L. 13/08/2010 n. 136, D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" come modificato dal D.Lgs 218/2012 (ai sensi dell'art. 119 dello stesso D.Lgs 218/2012), al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici" sottoscritto presso la Prefettura di Ravenna il 31 gennaio 2012, alla legge 20/03/1865 n. 2248 All. F) nelle sue parti attualmente in vigore, alle clausole del capitolato speciale d'appalto, alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore.

ART. 20 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente atto, l'Impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico dell'appaltatore.